



REPUBBLICA ITALIANA

104/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60988 del ruolo generale, proposto dalla **Procura regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna,**

contro

- **PARMACOTTO s.p.a.**, in concordato preventivo, c.f. e p. Iva 01556880340, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parma, via Felice da Mareto Padre Molga 2/A, CAP 43123, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ilacqua, c.f. LCQNNN59D07F158D, pec a.ilacqua@pec.studioilacqua.eu e con lo stesso elettivamente domiciliata a Roma, Via Federico Cesi 30, come da delega in atti;

- **DELSANTE Marco**, nato a Neviano degli Arduini (PR) il 12 giugno

1960, c.f. DLSMRC60H12F882X, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Magnani del Foro di Parma, c.f. MGNFNC41E22M109A, pec franco@pec.studiomagnani.it e Marcello Mendogni, c.f. MNDMCL63E03G337D, pec marcello.mendogni@legalmail.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Magnani in Parma, Borgo Antini 3, come da delega in atti;

- **ROSI Marco**, nato a Parma il 27 settembre 1947, c.f. RSOMRC47P27G337A, **ROSI Alessandro**, nato a Parma il 17 marzo 1971, c.f. RSOLSN71C17G337R, **COFIRM s.r.l.** in liquidazione, c.f. e p. Iva 05637900969, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parma, strada Farini 34, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Selvaggi, c.f. SLVMRC63R20H501A, pec marcoselvaggi@ordineavvocatiroma.org e Giorgio Conti, c.f. CNTGRG57D13L183J, pec g.conti@cnfpec.it e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi, in Roma, Via Adda 55, come da deleghe in atti,

avverso

la sentenza n. 47/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, pubblicata il 5 giugno 2023.

VISTI l'appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli: il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi; il V.P.G. Emanuela Rotolo; l'avv. Antonino Ilacqua, per Parmacotto s.p.a.; l'avv. Franco Magnani, per Delsante Marco; l'avv.

Marco Selvaggi, per Rosi Marco, Rosi Alessandro, e Cofirm s.r.l..

Svolgimento del processo

Con atto notificato alle controparti il 3 luglio 2023 e depositato in segreteria il 25 successivo, la Procura regionale per l'Emilia-Romagna ha impugnato la sentenza n. 47/2023 resa dalla Sezione territoriale, con cui è stata rigettata la domanda giudiziale formulata nei confronti di:

- PARMACOTTO s.p.a., DELSANTE Marco, ROSI Marco, ROSI Alessandro e COFIRM s.r.l., tendente ad ottenere la condanna di: - PARMACOTTO s.p.a., ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco, in solido tra loro, al pagamento in favore di SIMEST s.p.a. e, per essa, del Ministero dello sviluppo economico, a titolo di risarcimento del danno, di euro 3.229.992,23 oltre ad interessi di mora maturati successivamente all'8.6.2015 in ragione di euro 365,85 *pro die*, fino all'effettivo soddisfo; e di euro 265.429,19 con rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e interessi legali dal deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;

- PARMACOTTO s.p.a., COFIRM s.r.l. in liquidazione, ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco, in solido tra loro, al pagamento, in favore di SIMEST s.p.a. e, per essa, del Ministero dello sviluppo economico, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 12.499.087,67 oltre agli interessi di mora maturati successivamente al 14.4.2015, secondo i criteri indicati dall'art. 7, punto (6), del contratto del 16.9.2011 stipulato tra SIMEST s.p.a.,

COFIRM s.r.l. e ROSI Marco fino all'effettivo soddisfo; in ogni caso con condanna di tutti i convenuti al pagamento delle spese di giudizio e conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 80 del Codice di giustizia contabile.

In relazione ai fatti per cui si controverte, con atto di citazione del 28 febbraio 2017, la Procura regionale dell'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio i predetti soggetti, contestando una ipotesi di danno erariale, a titolo di dolo, conseguente all'illegittima fruizione - da parte di Parmacotto S.p.A. e Rosi Marco, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore di Parmacotto S.p.A. (fino al 15.12.2014, poi sostituito, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal figlio Alessandro), Rosi Alessandro, amministratore delegato di Parmacotto S.p.A. e di Parmacotto USA Inc., nonché componente del consiglio di amministrazione di Parmacotto S.p.A., e Marco Delsante, componente del consiglio di amministrazione di Parmacotto S.p.A. e responsabile "amministrazione e finanza" fino al 31.7.2015, e di Cofirm s.r.l. (in liquidazione volontaria dal 26.2.2015), società controllante Parmacotto s.p.a, con un partecipazione del 58,40% - di plurimi contributi pubblici, erogati da Simest s.p.a., nella sua qualità di società finanziaria pubblica istituzionalmente attiva nel sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per un importo complessivo di euro 15.994.509,09 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La contestazione del Requirente nell'atto di citazione ha

riguardato: - un primo finanziamento, in attuazione di contratto stipulato del 30 ottobre 2008 tra SIMEST s.p.a. e PARMACOTTO s.p.a., con la quale SIMEST ha acquisito il 49% di PARMACOTTO USA Inc. mediante la sottoscrizione di una quota dell'aumento del capitale sociale di euro 1.715.000,00, per finanziare il piano industriale indicato nelle lettere d) ed i) delle premesse al contratto (realizzazione di cinque negozi e di uno stabilimento industriale negli USA); - un secondo finanziamento in attuazione di contratto stipulato il 19 maggio 2011 tra SIMEST s.p.a. e PARMACOTTO s.p.a., con cui SIMEST S.p.A. ha partecipato a un secondo aumento di capitale di PARMACOTTO USA Inc., già previsto e disciplinato nel citato contratto del 2008, per euro 2.548.000,00, per finanziare attività di espansione industriale indicate nelle lettere e), j) e k) delle premesse del citato contratto; - un terzo finanziamento in attuazione di contratto di partecipazione del 16 settembre 2011 tra SIMEST s.p.a., COFIRM s.r.l., azionista di maggioranza di PARMACOTTO S.p.A., e ROSI Marco, quale eventuale successore di COFIRM S.r.L. nel contratto (ROSI Marco era l'azionista unico, e legale rappresentante, della COFIRM S.r.L., le ulteriori azioni di PARMACOTTO S.p.A. erano detenute dalla famiglia ROSI), mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di PARMACOTTO S.p.A. di euro 11.000.000,00, pari al 15,6% del capitale totale, per finanziare il progetto indicato nella lett. e) delle premesse del contratto, il cui studio di fattibilità e *business plan*, approvati da SIMEST S.p.A., costituiscono l'allegato A del contratto,

oltre l'ulteriore apporto di € 265.429,19 che PARMACOTTO S.p.A. ha ricevuto da SIMEST S.p.A. quale contributo agli interessi relativi al finanziamento delle proprie azioni di PARMACOTTO USA Inc., ai sensi dell'art. 4 della l. n. 100/1990.

Nella prospettazione attorea contenuta nell'atto di citazione, l'ipotesi di danno erariale contestata dalla Procura regionale è riconducibile al fatto che le somme erogate da Simest a Parmacotto e Cofirm non sarebbero state utilizzate per gli scopi di interesse pubblico ai quali esse erano destinate, non essendo stato realizzato il piano industriale previsto nei suddetti finanziamenti, tanto da indurre Simest, in funzione degli inadempimenti di controparte, a risolvere i rapporti di finanziamento, con atto spedito a Parmacotto il 2 aprile 2015 e con successivo atto spedito a Cofirm e Rosi Marco il 14 aprile 2015.

La sentenza n. 47/2023 del 5 luglio 2023 della Sezione Emilia-Romagna si è pronunciata nei seguenti termini: - ha dichiarato inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti formulata da Parmacotto e da Delsante Marco; - ha ritenuto che l'eccezione di improcedibilità, reiterata da Parmacotto, fosse ricompresa nell'esame del merito, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza di rinvio n. 77/2021 della Sez. II di appello, la quale si è pronunciata sulle posizioni di tutte le parti convenute in giudizio; - ha ritenuto l'assenza di *“sufficienti prove che il contestato danno erariale sia eziologicamente riconducibile ai fatti degli odierni convenuti; mentre hanno significativa*

efficacia causale le omissioni di verifiche e monitoraggi che l'investitore professionale sarebbe stato tenuto a espletare, vieppiù al cospetto di un'operazione finanziaria articolata e dai non irrilevanti profili di rischio come è quella controversa" (punto 34); - ha ritenuto che, in riferimento alla transazione novativa del 29 gennaio 2016, *"le ragioni creditorie invocate in questa sede hanno invero già trovato soddisfacimento"* (punto 38); - ha ritenuto che non sia consentito sindacare i contenuti di dettaglio del concordato preventivo, approvato da Simest il 4 maggio 2018, e della "transazione novativa" del 29 gennaio 2016, se non nei casi estremi di arbitrarietà o irragionevolezza delle intervenute composizioni, valutati insussistenti nel caso di specie (punto 39); - ha stabilito infine il rigetto della domanda giudiziale, mancando condotte dotate di idonea efficacia causale e poste di danno attuali – fondanti, le prime tanto quanto le seconde, gli addebiti a titolo di responsabilità amministrativa.

La Procura erariale ha svolto i seguenti motivi di appello: I. falsità, erroneità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla negata rilevanza causale, rispetto alla determinazione di investire di SIMEST s.p.a., dell'alterazione dei dati contabili di PARMACOTTO s.p.a.; II. falsità, erroneità ed infondatezza della motivazione con riferimento al preteso onere di SIMEST s.p.a. di procedere a specifiche verifiche e, in particolare, ad una *due diligence*, preliminarmente alla concessione dei finanziamenti; III falsità, erroneità ed infondatezza della motivazione con riferimento alla ritenuta assenza di condotta

frodatoria da parte dei convenuti dedotta dal decreto di omologa del concordato preventivo; IV. falsità, erroneità ed infondatezza della motivazione con riferimento alla sopravvenuta impossibilità di attuazione dei programmi di investimento finanziati; V. falsità, erroneità ed infondatezza della motivazione con riferimento alla carenza di danno attuale; VI. carenza, falsità ed erroneità della motivazione in riferimento alla domanda di risarcimento danno erariale fondata sulla distrazione e sulla mancata restituzione dei finanziamenti erogati da SIMEST s.p.a.; VII. violazione del principio del contraddittorio; motivazione apparente; ed ha concluso: a) condannare PARMACOTTO s.p.a., ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di SIMEST S.p.a. e, per essa, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di euro 3.229.992,23 oltre interessi di mora maturati successivamente all'8.6.2015 in ragione di euro 365,85 *pro die*, fino all'effettivo soddisfo; e di euro 265.429,19 con rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni ed interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo o, comunque, della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; b) condannare PARMACOTTO s.p.a., COFIRM s.r.l. in liquidazione, ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di SIMEST s.p.a. e, per essa, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di euro 6.065.087,67 oltre gli interessi di mora maturati successivamente al 14.4.2015, secondo i criteri indicati

dall'art. 7, punto (6), del contratto del 16.9.2011 stipulato tra SIMEST S.p.a., COFIRM S.r.l. e ROSI Marco, fino all'effettivo soddisfo o, comunque, della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; c) dichiarare che di eventuali importi incassati da SIMEST S.p.a. per effetto di pagamenti rivenienti dall'esecuzione del concordato preventivo di PARMACOTTO S.p.a. si terrà conto in sede di esecuzione della sentenza definitiva di condanna; d) in ogni caso, condannare tutti i convenuti al pagamento delle spese del doppio grado.

Delsante Marco si è costituito il 6 maggio 2025, deducendo che la sentenza nl. 77/2021 della II Sez. di appello si sarebbe pronunciata soltanto sul punto a pag. 23 paragrafo n. 9, ove è scritto: *“Conclusivamente il motivo di appello afferente all'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione è fondato e l'appello, sul punto è meritevole di accoglimento”*. Nella prospettiva difensiva, l'appellato ha fatto rilevare che la propria posizione sarebbe sempre rimasta estranea alle vicende sul rapporto con Simest S.p.A., rapporto che è stato trattato direttamente ed esclusivamente e poi definito fra la Cofirm s.r.l., il dott. Marco Rosi e l'Amministratore Delegato di Simest S.p.A. con la sottoscrizione del contratto 16 settembre 2011. Ogni precedente redazione e stesura dei contratti con Simest è stata seguita dalla direzione legale Parmacotto d'intesa con l'ufficio legale di Simest e solo dai contraenti che hanno sottoscritto i contratti da costoro formati, in cui Delsante non sarebbe stato intromesso. L'appellato ha poi richiamato le risultanze dalla CTU disposta, in

sede di rinvio, nel giudizio di primo grado. Ha quindi concluso: “- in via preliminare nel rito: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giustizia ordinaria civile del Tribunale di Modena, per i motivi tutti espressamente denunciati fin dal primo atto difensivo di questa difesa di Marco Delsante; - subordinatamente nel merito respingere tutte le domande proposte con l’atto di citazione 28 febbraio 2017, siccome del tutto infondate, indimostrate, prescritte ed a lui, in ogni caso, non attribuibili per la palese assenza d’ogni sua responsabilità nella causazione del pretesamente supposto danno erariale, ritenuto sofferto della Simest S.p.A. oltre che per il fatto che questa ha già definito l’intero rapporto direttamente con i suoi unici interlocutori Cofirm S.r.l. e Parmacotto S.p.A., dandosi atto che la transazione 29.01.2016 sottoscritta fra costoro ha preso definitiva efficacia nei confronti di tutte le parti di questo giudizio con la omologazione del concordato preventivo in continuità Parmacotto S.p.A. avvenuta in data 23 Novembre – 9 Dicembre 2016, definitivamente confermato con il decreto-sentenza n. 968/2017 R.G. n. 87/2017 pubblicato dalla Corte di Appello di Bologna il 13 Aprile 2017 certificato definitivo l’11 Luglio 2017 e che con decreto del Tribunale di Parma 30.11.2020 (doc. 48 di questa difesa) è stato dichiarato il completo adempimento del concordato preventivo in continuità diretta Parmacotto S.p.a., nonché per l’avvenuta escussione della garanzia fideiussoria di cui è dato atto dagli stessi Sigg.ri Procuratori Regionali di €. 1.705.200,00 in data 8.6.2015 e per l’avvenuta ammessa riscossione di dividendi di €.1.131.437,20, nonché per la esistenza delle altre garanzie acquisite da Simest S.p.A., delle quali riferiranno le altre parti in giudizio, tutto ciò di cui questo convenuto

Marco Delsante intende profittare, oltre che, fondamentalmente, per non avervi mai partecipato in alcun modo, oltre che la intervenuta prescrizione d'ogni domanda formulata nei confronti di questo appellato Marco Delsante come se ne trattato in atti, con ogni ulteriore e più opportuna conseguente pronuncia del caso e di legge. Spese e funzioni di questo giudizio, nonché di quello relative alla causa in appello n. 54745 e del giudizio di responsabilità iscritto al n. 44607 che è stato deciso con la sentenza n. 47/2023/R resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, rifuse tutte, con relativi accessori, come per legge".

La società Parmacotto s.p.a. si è costituita con memoria dell'8 maggio 2025, insistendo per l'accertamento del difetto di giurisdizione, in quanto la Simest, nello svolgimento della sua attività statutaria, dovrebbe essere considerata una società di diritto privato a tutti gli effetti con l'attribuzione al Giudice ordinario della giurisdizione a conoscere le relative controversie.

In ordine alle censure mosse dalla Procura regionale nell'atto di appello, sui primi due motivi, attinenti all'asserita rilevanza causale dell'alterazione dei dati contabili di PARMACOTTO S.p.a. e all'onere di verifica gravante su Simest, parte appellata ha richiamato la relazione del CTU sulla assenza di controlli approfonditi da parte di Simest, volti a supportare e verificare i dati forniti dalla società convenuta.

Sul terzo motivo svolto dalla Procura regionale, in merito all'asserita condotta frodatoria da parte di Parmacotto, parte appellata ha sostenuto l'insussistenza del nesso causale tra la

determinazione di investire di Simest e l'alterazione dei dati contabili della convenuta.

Sul quarto motivo di appello della Procura, in merito alla sopravvenuta impossibilità di attuazione dei programmi di investimento finanziati, la difesa di Parmacotto ha richiamato le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha evidenziato che: *“non sono state le concrete modalità di attuazione dei piani ad incidere sul raggiungimento degli scopi degli investimenti quanto una effettiva impossibilità ad attuarli, dimostrata dal fatto che già nel giugno 2013, quindi dopo circa un anno dal finanziamento di fine 2011, viene conclamato uno stato di crisi di Parmacotto con radici precedenti”*.

In merito al punto di impugnazione relativo all'attualità del danno, parte appellata ha evidenziato che la stipula della transazione tra le parti in giudizio e l'adesione al concordato preventivo ha portato ad un azzeramento del valore della condanna richiesta da parte della Procura, come si potrebbe evincere in modo indiretto dalle affermazioni compiute nel decreto della Corte di Appello di Bologna n. 968/17 del 13 aprile 2017, la quale ha così statuito sul punto: *“la questione relativa al danno che la Simest avrebbe subito è del tutto superata dagli accordi intervenuti che escludono qualsiasi pretesa avanzata dalla stessa nei confronti di Parmacotto”*, e nel decreto del Tribunale di Parma del 30 novembre 2020, in cui si dà conto del *“completo adempimento del concordato preventivo”*. Ne deriverebbe, nella prospettiva difensiva, l'insussistenza del nocumento economico.

Sul sesto punto di impugnazione, relativo agli investimenti

compiuti da Simest in Parmacotto, parte appellata ha messo in evidenza che i fondi utilizzati da Simest sarebbero derivati da utili di bilancio e che le operazioni di investimento sarebbero caratterizzate da un insito rischio di impresa.

Con riferimento al settimo e ultimo motivo di impugnazione, in ordine ad una adesione, ritenuta dall'appellante acritica e pedissequa, alle conclusioni del CTU, parte appellata ha fatto rilevare che la giurisprudenza sarebbe unanime nel sostenere la possibilità per il Giudicante di richiamare e condividere, anche *per relationem*, le risultanze dell'attività peritale.

La società Parmacotto ha quindi concluso: “- *in via preliminare nel rito: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giustizia ordinaria civile del Tribunale di Modena, per i motivi tutti espressamente denunciati fin dal primo atto difensivo di questa difesa di Parmacotto; - subordinatamente, nel merito: respingere, per motivi sopra ripresi, tutte le domande proposte dalla Procura siccome del tutto infondate, indimostrate e prescritte per la palese assenza di ogni responsabilità di Parmacotto nella causazione dell'asserito danno erariale, oltre che per il fatto che l'intero rapporto tra Simest e la società convenuta è già stato definito con la transazione sottoscritta in data 29.01.2016 cui si è data piena esecuzione, per cui non risulterebbe alcun ulteriore danno. Spese e funzioni del doppio grado di giudizio rifuse tutte, con relativi accessori, come per legge*”.

Rosi Marco, Rosi Alessandro e la società Cofirm s.r.l. si sono costituiti il 23 maggio 2025, deducendo, in ordine al primo motivo di appello, con cui è stata censurata la sentenza impugnata in quanto

fonderebbe la sua decisione sulle valutazioni espresse dal CTU in primo grado, che sarebbero contraddittorie ed errate “tanto sotto il profilo aziendalistico-contabile, quanto sotto quello più strettamente giuridico” che detto motivo sarebbe infondato, in quanto – in disparte la tardività del deposito delle note integrative del CTP in primo grado – sarebbe del tutto fuorviante ritenere che i lamentati danni subiti da Simest siano derivati dall’erronea rappresentazione contabile dei premi nei bilanci di Parmacotto, perché tale rappresentazione era del tutto ininfluyente a garantire l’operazione economica posta in essere da Simest. Nella prospettazione difensiva, le eccezioni sollevate in sede di appello sarebbero quindi inammissibili e improponibili oltre che infondate.

Sul secondo motivo di appello, in ordine ad un presunto onere per Simest di procedere a verifiche prima di concedere i finanziamenti, parte appellata ha dedotto che le criticità della situazione patrimoniale di Parmacotto sarebbero state facilmente ravvisabili ove Simest avesse operato secondo il canone della diligenza qualificata ed avesse dato corso ad una *due diligence*, ciò che non è stato fatto e che anche il CTU ha osservato che “in assenza delle alterazioni contabili che la Procura ha contestato, la Società PARMACOTTO sarebbe stata comunque caratterizzata da un’equilibrata condizione economico patrimoniale”, e che, “in ogni caso, ogni eventuale criticità sarebbe stata agevolmente ravvisabile, al tempo degli investimenti, secondo il canone di diligenza qualificata, da un investitore professionale come SIMEST S.p.A.

(pag. 60 e segg.).“

Riguardo al terzo motivo di appello, inerente ad una condotta asseritamente frodatoria di Parmacotto, parte appellata ha evidenziato che il CTU ha ritenuto che la rappresentazione contabile dei “premi” alla Grande Distribuzione Organizzata per cassa non avesse alterato il risultato di bilancio.

Il quarto motivo di impugnazione, riferibile alla rilevanza causale delle condotte dopo il conseguimento dei finanziamenti, sarebbe nella prospettiva difensiva anch’esso infondato, in assenza di elementi che consentano di stimare l’eventualmente diverso rendimento degli investimenti nell’ipotesi di completa attuazione dei piani industriali (con i dati a disposizione in atti non è possibile determinare quale sarebbe stato il rendimento degli investimenti in ipotesi di attuazione del piano - CTU, pag. 96). Le asserzioni avversarie sarebbero inoltre irrilevanti, avendo il CTU dato esauriente risposta al quesito sottopostogli, concludendo per l’irrilevanza delle modalità di attuazione dei piani industriali.

Parte appellata ha contrastato il quinto motivo di impugnazione, inerente l’attualità del danno, deducendo che le voci del presunto danno sarebbero state coperte sia per effetto della transazione che per effetto del concordato preventivo, come sarebbe dimostrato dal contenuto del provvedimento del Tribunale di Parma del 13 aprile 2017 (pag. 9) che ha respinto il reclamo contro il decreto di omologa: *“la questione relativa al danno che Simest avrebbe subito è del tutto superata dagli accordi intervenuti che escludono qualsiasi pretesa avanzata*

dalla stessa nei confronti di Parmacotto. Quanto alla contestazione del valore della partecipazione, che il perito del PM ha valutato in euro 7.643.000, va evidenziato che i criteri valutativi hanno sicuramente elementi di variabilità ed anche effettuando un confronto tra le due valutazioni (cfr. l'analisi della difesa Parmacotto a pag. 29 della memoria di costituzione) emergerebbe uno scostamento di poco conto, senza considerare che Simest ha percepito i dividendi per la somma di euro 1.131.437,20. È, altrettanto, condivisibile l'affermazione seguente: se, dopo la scoperta dei bilanci da rettificare (falsi secondo il PM), Simest non ha effettuato alcuna rivendicazione ed ha addirittura votato a favore del concordato, non si comprende come mai la Società avrebbe dovuto appostare un debito o un fondo rischi nel piano concordatario. Anche qui, fermo restando che non esiste alcun credito risarcitorio di Simest, alla luce dei recenti eventi, non si può affermare che la situazione sia stata celata o dissimulata nel piano concordatario, laddove invece tutte queste vicende erano state ampiamente dibattute".

Rispetto al sesto motivo di appello, sulla carenza di motivazione, parte appellata ha rimarcato che la sentenza impugnata sarebbe ampiamente ed esaurientemente motivata, sia in ordine all'impossibilità di realizzare i piani industriali finanziati da Simest, derivata non dalla volontà dei convenuti di distrarre le risorse finanziarie ricevute, bensì dallo stato di crisi che ha interessato Parmacotto nel 2013 e che ha portato alla richiesta procedura di concordato, sia in ordine al fatto che le ragioni creditorie di Simest hanno già trovato soddisfacimento a seguito dell'approvazione della

proposta di concordato da parte di Simest medesima, nonché mediante la transazione novativa del 29 gennaio 2016.

Il settimo punto di impugnazione sarebbe infine infondato, in quanto, oltre alla questione del tardivo deposito delle note di osservazioni alla CTU, la sentenza ha comunque preso in considerazione e valutato il contenuto delle note avversarie, indicando specificatamente le ragioni per cui le argomentazioni erano da ritenersi prive di fondamento.

Rosi Marco, Rosi Alessandro e la società Cofirm s.r.l. hanno concluso: *“- in via principale, rigettare l'appello promosso dal Procuratore generale della Corte dei Conti – sezione Emilia-Romagna –, poiché inammissibile, infondato, non provato o come meglio, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge e con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata n. 47/2023/R; - in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Procuratore Generale della Corte dei Conti nei confronti del dott. Marco Rosi, Alessandro Rosi e Cofirm s.r.l. in liquidazione, la riquantificazione e la riduzione, anche, occorrendo in via equitativa ed in virtù del potere di riduzione e previa, occorrendo, l'espletamento di Ctu, delle somme richieste dal Procuratore Generale a titolo di danno erariale; - in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario come per legge”.*

All'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dalla Procura regionale Emilia-Romagna avverso la sentenza n. 47/2023 della Sezione territoriale, la quale ha rigettato la domanda giudiziale per l'accertamento di un danno erariale derivante dalla percezione di contributi pubblici a carico di ~~di~~ Parmacotto s.p.a., Rosi Marco, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore di Parmacotto S.p.A. (fino al 15.12.2014, poi sostituito, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal figlio Alessandro), Rosi Alessandro, amministratore delegato di Parmacotto S.p.A. e componente del consiglio di amministrazione di Parmacotto S.p.A., e Marco Delsante, componente del consiglio di amministrazione di Parmacotto S.p.A. e responsabile "amministrazione e finanza" fino al 31.7.2015, e di Cofirm s.r.l. (in liquidazione volontaria dal 26.2.2015), società controllante Parmacotto s.p.a, con un partecipazione del 58,40%.

Occorre precisare che il presente giudizio giunge all'esame di questa Sezione dopo che, sulla vicenda, sono stati emessi i seguenti provvedimenti giudiziali:

- la sentenza n. 44/2019 del 1° aprile 2019 della Sezione Emilia-Romagna, la quale: - ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda formulata nei confronti dei convenuti PARMACOTTO S.p.A., COFIRM s.r.l. in liquidazione, ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco dalla Procura Regionale per la Regione Emilia-Romagna quale danno erariale in

favore di Simest S.p.A.; - ha rigettato la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il controllo di legittimità ex art. 263 e 267 T.F.U.E. essendo manifestamente infondata l'eccezione, sollevata dai convenuti ROSI Marco e ROSI Alessandro, di violazione dell'art. 107 T.F.U.E.; - ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale nei confronti di COFIRM s.r.l. in liquidazione, ROSI Marco, ROSI Alessandro e DELSANTE Marco; - ha dichiarato improcedibile l'azione erariale nei confronti di PARMACOTTO S.p.A. per sopravvenuta insussistenza dell'ipotesi di danno erariale; - ha disposto la revoca, ai sensi dell'art. 78, commi 3 e 4, D. L.vo n. 174/2016 del sequestro conservativo autorizzato con ordinanza n. 17/17/R, confermato con successiva ordinanza 34/17/R in sede di reclamo, dando ordine alla Procura regionale di disporre la restituzione dei beni eventualmente sequestrati agli aventi diritto;

- la sentenza n. 77/2021 dell'8 marzo 2021 della II Sez. centrale d'appello, la quale, a seguito di gravame promosso dalla Procura regionale per l'Emilia Romagna: - ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da alcuni appellati; - ha accolto il motivo di impugnazione introdotto dalla Procura regionale sulla prescrizione ed ha individuato il *dies a quo* della prescrizione stessa nella data del 14 aprile 2015, allorché è stata inviata la nota n. 6228 di Simest che ha fatto constare l'inadempimento; - ha respinto il motivo di impugnazione formulato dalla Procura regionale tendente ad ottenere la condanna di Cofirm s.r.l., Delsante Marco, Rosi Marco e

Rosi Alessandro, ritenendo la pronuncia sul punto vertente su questione preliminare, ed ha rimesso la causa, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del c.g.c., al Giudice di primo grado, anche in ordine alla posizione di Parmacotto, in quanto è stato ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario processuale, in considerazione del tipo di responsabilità fatta valere a titolo di dolo, con connesso rapporto di dipendenza e insindacabilità delle cause, stante il vincolo solidale gravanti su tutte le parti;

- la sentenza n. 47/2023 del 5 luglio 2023 della Sezione Emilia-Romagna, pronunciata in sede di rinvio a seguito di atto di riassunzione da parte dell'attuale appellante, la quale:

dopo aver dato atto dell'espletamento di CTU, con cui sono stati posti all'Organo peritale i seguenti quesiti: 1) accerti se e in che misura l'alterazione dei dati contabili, compiuta dall'organo amministrativo della Società PARMACOTTO S.p.A., e/o gli errori contabili in cui detto organo è incorso abbiano inciso sul patrimonio netto della Società; 2) dica, in particolare, se, in assenza delle contestate alterazioni contabili del bilancio, la Società PARMACOTTO S.p.A. sarebbe stata comunque connotata da un'equilibrata condizione economico-patrimoniale; 3) dica se, alla luce della documentazione disponibile al tempo degli investimenti, sarebbero stati rilevabili, da parte di un investitore professionale, i profili di criticità della situazione economico-patrimoniale della Società PARMACOTTO S.p.A. dedotti dalla Procura contabile in sede di citazione; 4) stimi il valore delle partecipazioni per cui è

causa al tempo della “transazione novativa” del 29.1.2016 e del successivo accordo con la Società TYCHE S.r.L. del 31.7.2018; 5) accerti se e in che misura le concrete modalità di attuazione dei piani industriali abbiano inciso sul raggiungimento degli scopi degli investimenti per cui è controversia; 6) accerti quale sarebbe stato il rendimento degli investimenti per cui è causa se i piani industriali fossero stati interamente attuati; 7) riferisca su ogni ulteriore circostanza utile ai fini della definizione della controversia;

e dopo aver acquisito le seguenti risposte del CTU: 1) l’operazione di supporto finanziario posta in essere da SIMEST S.p.A. con la società PARMACOTTO è riferibile a un finanziamento di scopo con durata prestabilita; le alterazioni dei dati contabili, compiute dall’organo amministrativo della Società PARMACOTTO S.p.A., e/o gli errori contabili in cui detto organo è incorso hanno inciso negativamente sul patrimonio netto della Società in misura pari a euro 8.983.530,00; 2) in assenza delle contestate alterazioni contabili del bilancio, la Società PARMACOTTO S.p.A. sarebbe stata comunque connotata da un’equilibrata condizione economico-patrimoniale, seppur con un leggero peggioramento rispetto alla situazione rappresentata a SIMEST S.p.A.; 3) alla luce della documentazione disponibile al tempo degli investimenti, con una attenta *due diligence* sarebbero stati rilevabili, da parte di un investitore professionale, i profili di criticità della situazione economico-patrimoniale della Società PARMACOTTO S.p.A. dedotti dalla Procura contabile in sede di citazione; 4) il valore delle

partecipazioni di SIMEST S.p.A. in PARMACOTTO S.p.A. al tempo della “transazione novativa” del 29.1.2016 risulta pari a euro 3.000.000,00 e il valore alla data del successivo accordo con la Società TYCHE S.r.L. del 31.07.2018 risulta pari a euro 4.950.000,00; 5) le concrete modalità di attuazione dei piani industriali non hanno inciso in modo particolare sul raggiungimento degli scopi degli investimenti per cui è controversia, in quanto sono stati compromessi dalla conclamata crisi, manifestatasi a giugno 2013, che ha reso impossibile la totale esecuzione degli investimenti; 6) il rendimento degli investimenti per cui è causa se i piani industriali fossero stati interamente attuati non è di possibile determinazione; si è pronunciata nei termini già in precedenza indicati nella parte in fatto.

In via preliminare, va vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta da Parmacotto e da Delsante Marco.

L’eccezione è inammissibile.

Come già rilevato nella sentenza di rinvio n. 77/2021 dell’8 marzo 2021 della II Sez. centrale d’appello, l’eccezione non è scrutinabile, in quanto essa non è stata oggetto di specifica impugnazione incidentale, che sarebbe stata necessaria ai sensi dell’art. 195.c.g.c., in funzione di una specifica statuizione sul punto della sentenza n. 44/2019 del 1° aprile 2019 della Sezione Emilia-Romagna, da cui consegue che, in mancanza di impugnazione incidentale, la statuizione stessa è passata in giudicato.

Anche la sentenza impugnata in questa sede si è condivisibilmente

orientata a respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la riproposizione dell'eccezione, in assenza di appello incidentale, può essere ritenuta sufficiente solo allorché l'eccezione non sia stata ritenuta infondata nella motivazione né con una statuizione espressa né in modo indiretto ma comunque chiaro e inequivoco (Cass. SS.UU. 11799/2017).

Il più recente indirizzo del Giudice di legittimità è esplicito nell'indicare che, allorché il giudice di primo grado si sia pronunciato affermando la propria giurisdizione e le parti non abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. 27094/2024, che richiama Cass. SS.UU. 27531/2008; Cass. 6966/2013 e 19792/2011).

Dello stesso tenore Cass. 2605/2018, ove si afferma che allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato affermandola propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; in caso contrario, diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

Oltre che inammissibile, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, Simest riveste natura giuridica di ente strumentale dello Stato, per il sostegno, ai sensi della l. 24 aprile 1990, n. 100, della internazionalizzazione delle imprese e l'assistenza degli imprenditori italiani nelle loro attività nei mercati stranieri. Ne consegue che la natura pubblica del denaro utilizzato per far fronte ai finanziamenti a favore degli imprenditori – anche se proveniente da utili di bilancio o da attività gestionale, da fondi di rotazione o da simili istituti – determina il radicarsi della giurisdizione contabile.

Spetta infatti alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del percettore di un finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, perché essa si fonda sulla deduzione del pregiudizio conseguente alla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità a cui erano preordinate (Cass. 34775/2024).

Nel caso di specie, i contratti stipulati con risorse pubbliche per il finanziamento delle attività imprenditoriali comportano la partecipazione del privato alla realizzazione del programma pubblico, in funzione dell'intervento finanziario; l'impiego delle pubbliche risorse – ove abbia dato luogo ad una violazione del vincolo di destinazione – determina una fattispecie di danno all'erario (da vanificazione dello scopo del finanziamento) che pacificamente è rientrante nella giurisdizione contabile.

Ciò premesso, la Procura appellante ha fatto valere sette motivi di impugnazione, censurando la sentenza gravata sotto molteplici

aspetti, in ordine: 1) alla negata rilevanza causale, rispetto alla determinazione di investire di SIMEST s.p.a., dell'alterazione dei dati contabili di PARMACOTTO s.p.a.; 2) all'esistenza di un preteso onere a carico di SIMEST s.p.a. di procedere a specifiche verifiche e, in particolare, ad una *due diligence*, preliminarmente alla concessione dei finanziamenti; 3) alla ritenuta assenza di condotta frodatoria da parte dei convenuti dedotta dal decreto di omologa del concordato preventivo; 4) alla sopravvenuta impossibilità di attuazione dei programmi di investimento finanziati; 5) alla carenza di danno attuale; 6) alla distrazione e alla mancata restituzione dei finanziamenti erogati da SIMEST s.p.a.; 7) alla violazione del principio del contraddittorio, con conseguente ipotesi di motivazione apparente.

L'impianto dell'appello della Procura erariale tende a evidenziare l'asserita presenza di errori in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

Per quanto attiene al primo punto di impugnazione, relativo all'alterazione dei dati contabili, ritiene il Collegio che la censura mossa dalla Procura erariale non abbia adeguatamente valorizzato l'esito della CTU che è stata resa nel giudizio di rinvio, ove è riportato che le alterazioni dei dati contabili, compiute dall'organo amministrativo della Società PARMACOTTO, e/o gli errori contabili in cui detto organo è incorso, pur avendo inciso negativamente sul patrimonio netto della Società in misura pari a euro 8.983.530,00, avrebbero comunque consentito di connotare, ove

fossero state assenti le alterazioni stesse, un'equilibrata condizione economico-patrimoniale, seppur con un leggero peggioramento rispetto alla situazione rappresentata a SIMEST. Secondo le risultanze della CTU (pag. 41) svolta in sede di rinvio, infatti, gli *“errori rilevati hanno inciso sul patrimonio netto in quanto hanno consentito di rappresentare una maggiore consistenza patrimoniale. La riduzione del patrimonio netto si sarebbe verificata anche nell'ipotesi d'imputazione corretta dei costi per premi negli esercizi di competenza (ante 2010) in quanto avrebbero determinato un patrimonio netto iniziale dell'anno 2010 inferiore a quello dichiarato per minori utile degli esercizi precedenti”*.

In ordine al secondo punto di impugnazione, rileva il Collegio che la CTU ha messo in luce che, sulla base della documentazione disponibile al tempo degli investimenti, i profili di criticità della situazione economico-patrimoniale della Società PARMACOTTO S.p.A. dedotti dalla Procura contabile in sede di citazione sarebbero stati rilevabili, da parte di un investitore professionale, con una attenta *due diligence*.

Con il terzo punto di impugnazione, la Procura erariale ha lamentato che il Giudice *ad quem* abbia escluso l'esistenza di una condotta frodatoria, che sarebbe stata tenuta dai convenuti in sede di omologa del concordato preventivo. Rileva il Collegio che tale circostanza è da escludersi sulla base degli accertamenti, non sindacabili in questa sede, compiuti dal Tribunale di Parma per l'omologazione del concordato preventivo avvenuta in data 23

novembre – 9 dicembre 2016, definitivamente confermato con il decreto-sentenza n. 968/2017 R.G. n. 87/2017 pubblicato dalla Corte di Appello di Bologna il 13 Aprile 2017 certificato definitivo l'11 luglio 2017 e che con decreto del Tribunale di Parma 30.11.2020 (doc. 48 di questa difesa) è stato dichiarato il completo adempimento del concordato preventivo. La sussistenza di una condotta frodatoria è soltanto enunciata dalla Procura erariale, in funzione di una asserita diversa considerazione delle annualità e della situazione contabile ed economico-patrimoniale, senza essere basata su convincenti dati presuntivi, indiziari e tanto meno documentali.

Il quarto punto di impugnazione ha stigmatizzato il rilievo attribuito nella sentenza impugnata alla sopravvenuta incapacità di attuare i programmi di investimento. Trattasi di questione attinente allo svolgimento di vicende avvenute nelle fasi gestionali del programma di investimenti, determinate per gran parte della difficoltà incontrate dai beneficiari ad inserirsi efficacemente nel mercato statunitense e che sono comunque connesse al rischio di impresa insito in tali operazioni. Ritiene il Collegio che a tale situazione non possa decisamente attribuirsi una specifica responsabilità a carico dei beneficiari dei finanziamenti, in considerazione delle oscillazioni e fluttuazioni cui sono esposte le attività imprenditoriali, sia produttive che commerciali, come nel caso di specie, ove il supporto fornito da Simest è stato attuato mediante un finanziamento di scopo di durata temporanea.

Nel quinto punto, la Procura lamenta la statuizione della sentenza

impugnata in ordine alla non attualità del danno.

Anche il quinto punto, come i quattro precedenti, si manifesta infondato.

La sentenza impugnata tiene esplicitamente conto del fatto che sulla materia oggetto della presente vertenza è intervenuto tra le parti un atto transattivo di natura novativa, che ha preso in considerazione la materia oggetto del presente contenzioso e ha definito i rapporti tra le parti in modo pattizio. La stipula della transazione ha comportato, a parere di questo Collegio - il quale ritiene corrette le affermazioni compiute al riguardo dal Giudice nella sentenza appellata -, che l'attualità del danno sia venuta meno. Oltre alla transazione novativa, l'omologa e l'esecuzione del concordato preventivo hanno cristallizzato e definito, sia pure in moneta concordataria, le ragioni di credito e debito vantate dalle parti.

Il rigetto del quinto punto di impugnazione assorbe il sesto motivo riguardante la distrazione e la mancata restituzione dei finanziamenti, il cui regolamento sotto il profilo finanziario è avvenuto attraverso l'atto transattivo e il concordato preventivo, in precedenza richiamati.

In ordine al settimo punto di impugnazione, l'appellante non ha specificato gli aspetti che, nella prospettiva difensiva, avrebbero dovuto indurre il Giudice della sentenza appellata a tenere un diverso contegno.

Il motivo di impugnazione tende a sostenere la non correttezza del

contraddittorio tra il CTU e il tecnico ausiliario della Procura, ma finisce per non prospettare una effettiva lesione di una posizione giuridica che possa essere tutelata, nel tentativo di inficiare gli esiti della CTU. Ritiene il Collegio che la CTU si presenta scevra da errori ed esente da vizi logici, avendo la stessa adeguatamente valutato i quesiti posti dal Giudicante. Al riguardo, il Giudice di legittimità ha chiarito che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce *per relationem* le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (*ex plurimis* Cass. 22056/2020). Non appare infatti condivisibile la censura mossa dalla Procura erariale in ordine ad una asserita motivazione apparente della sentenza impugnata, che è una ipotesi che si realizza quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il Giudice, pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), rendendo comunque impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La giurisprudenza indica infatti che il vizio di motivazione apparente sussiste quando la pronuncia riveli una

obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (da ultimo, Cass. 3819/2020). Nel caso in esame, la motivazione dell'impugnata sentenza non è inficiata dal vizio di c.d. apparente motivazione, in quanto il Giudice di primo grado non soltanto ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, ma ha anche fornito una ampia e dettagliata illustrazione dell'iter logico-giuridico che lo ha condotto ad assumere la decisione, concludendo in maniera corretta con l'esclusione della responsabilità degli attuali appellanti nella fattispecie di responsabilità contestata. Vi è stata quindi una adeguata disamina logico-giuridica dei risultati istruttori, con raffronto degli elementi raccolti con le allegazioni di parte ed il Giudice di primo grado ha dato atto delle ragioni poste a fondamento della decisione. Escludendosi la sussistenza di una ipotesi di motivazione apparente, il motivo di impugnazione è dunque da respingere.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, conclusivamente l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Procura regionale per l'Emilia-Romagna a carico di **PARMACOTTO s.p.a.** in concordato preventivo, **DELSANTE Marco**, **ROSI Marco**, **ROSI Alessandro** e **COFIRM s.r.l.** in liquidazione, ed iscritto al n. **60988** del Ruolo Generale. Liquidava le spese a carico di SIMEST S.p.a. e, per essa, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in complessivi euro 21.400.00 (ventunomilaquattrocento/00), di cui:

euro 7.000,00 (settemila/00) a favore di PARMACOTTO s.p.a.;

euro 6.000,00 (seimila/00) a favore di DELSANTE Marco;

euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) a favore di ROSI Marco, ROSI Alessandro e COFIRM s.r.l.;

in tutti i casi oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 29/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi